

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO COMUNALE FINALIZZATO ALLA RESTITUZIONE, AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO, DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E DELLA TARI VERSATE NELL'ANNO DI IMPOSTA 2024.

TRA

il **COMUNE DI MONDOVI'** (C.F. 00248770042), con sede in Mondovì, corso Statuto n. 15, rappresentato dal Sindaco pro-tempore e legale rappresentante Luca Robaldo, nato a Ceva il 23/08/1985 domiciliato ai fini del presente atto presso il Comune di Mondovì, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Mondovì, che rappresenta, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Giunta comunale n.____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

E

le **CONFEDERAZIONI SINDACALI CGIL, CISL E UIL**, unitamente alle rispettive organizzazioni dei pensionati, rappresentate da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di rappresentante della Segreteria Provinciale CGIL Cuneo, _____ nat/a a _____ il _____, in qualità di Segretario Lega del Sindacato Pensionati Italiani (SPI) – CGIL di Mondovì, _____, nato/a a _____ il _____ in qualità di

Segretario Generale Provinciale Pensionati FNP – CISL

Cuneo, _____, nato/a a _____ il _____,

in qualità di Responsabile zonale Pensionati FNP – CISL Mondovì,

_____ nato/a a _____ il _____, in qualità

di rappresentante della Segreteria UST- CISL Cuneo e _____,

nato/a a _____ il _____, in qualità di Segretario

provinciale della UIL Pensionati (UILP) di Cuneo.

Premesso che :

- con i provvedimenti della Giunta comunale n.143/2019, n.129/2020, n. 200/2021, n.191/2022, n.177/2023 e n.162/2024 sono stati approvati gli accordi stipulati con le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali, disciplinanti le modalità per la restituzione di TARI ed IRPEF comunale versate negli anni di imposta antecedenti ai provvedimenti ai nuclei familiari in situazione di disagio economico;

- nell'incontro tra le parti tenutosi il 26/09/2025, si è concordato di proseguire l'intervento mediante la restituzione parziale della TARI e dell'addizionale comunale IRPEF versate nell'anno 2024, tenuto conto in modo particolare della fragilità economica delle famiglie conseguente all'aumento del costo della vita, consentendo la presentazione dell'ISEE corrente alle condizioni previste dalla normativa vigente;

- la bozza del presente accordo è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. ____ in data _____ con la quale è stata anche autorizzata la sottoscrizione dello stesso.

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Mondovì, nell'ambito delle politiche di perequazione fiscale, riconoscerà un contributo finalizzato al rimborso dell'addizionale comunale all'Irpef e della Tassa Rifiuti (TARI), versate in riferimento all'anno di imposta 2024, ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Mondovì continuamente dal 1° Gennaio 2024, anno di versamento dell'imposta/tassa di cui si chiede il rimborso, sino alla data di presentazione dell'istanza;
- tutti i componenti del nucleo devono essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento di tributi e canoni comunali;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o comproprietario di altri immobili e terreni oltre all'abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate ai fini IMU.

Con specifico riferimento al FONDO IRPEF COMUNALE:

- potranno accedere alla restituzione dell'addizionale Irpef comunale anno 2024 tutti i nuclei familiari con ISEE fino a euro 20.000,00, elevato ad euro 21.000,00 per i nuclei monocomposti che non abbiano già usufruito di restituzione in sede di dichiarazione annuale dei redditi;

Con specifico riferimento al FONDO RESTITUZIONE TARI:

- potranno accedere alla restituzione del 40% della somma versata nell'anno 2024 i nuclei familiari con ISEE fino a 20.000,00 euro;
- essere persone fisiche, intestatarie ai fini TARI di una sola utenza domestica relativa all'abitazione di residenza e relative pertinenze;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di altre

utenze domestiche TARI, sia nel Comune di Mondovì che in altri comuni.

Art. 2

In relazione alla TARI, il regolamento TARI vigente al 31/12/2024 prevede, all'art. 20 punto 3, la seguente agevolazione:

“In presenza di situazioni di disagio economico-sociale è riconosciuta la riduzione del 70% per i locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze, alle seguenti condizioni:

a) che il nucleo familiare occupante abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito all'anno precedente quello per il quale è richiesto il beneficio, non superiore ad € 10.000,00; nel caso di coabitazioni il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti i soggetti occupanti;

b) che i locali occupati, pertinenze ed accessori compresi, abbiano una superficie imponibile non superiore a mq. 120;

c) che l'immobile di residenza non appartenga alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9”.

Alla luce di tale disposizione, si concorda che le utenze che hanno già beneficiato dell'agevolazione TARI anzi citata non potranno accedere al fondo restituzione TARI.

Art. 3

Sulla base dell'importo stanziato dal Comune sul bilancio 2025, le parti concordano che, fino all'esaurimento dello stanziamento di bilancio, sarà prevista la restituzione integrale dell'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero in proporzione allo stanziamento disponibile.

In subordine e compatibilmente con lo stanziamento di bilancio, si

procederà con la restituzione, della TARI, fino a concorrenza della disponibilità di stanziamento.

Qualora la somma rimanente non fosse sufficiente alla restituzione di tutte le quote TARI spettanti, la percentuale di restituzione verrà adeguata tra tutti i beneficiari ammessi.

L'ammontare del singolo contributo (addizionale comunale IRPEF e/o TARI) dovrà essere superiore a € 12,00.

Le parti prendono atto che il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 80 del 28/12/2001 e s.m.i., all'art. 51 comma 2 non consente la concessione di vantaggi economici ai soggetti rispetto ai quali sussistano posizioni (situazioni) debitorie riferibili: ai tributi comunali, ai canoni comunali, al corrispettivo dovuto per precedenti concessioni e/o attribuzioni di beni comunali.

Art. 4

Le parti sindacali si impegnano a collaborare nell'iniziativa e a prestare, presso le loro sedi, assistenza all'utenza, in particolare a svolgere attività di supporto alla compilazione delle domande ed alla loro eventuale trasmissione, se richiesto dagli utenti, agli uffici comunali, senza oneri a carico degli interessati.

Tutti i dati personali saranno trattati secondo quanto stabilito dal Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27/04/2016 n. 2016/679/UE.

Art. 5

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria

territorialmente competente per la città di Mondovì.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Mondovì – Il _____

Per le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL:
